



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO

O.d.VOLONTARIATO

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno ventiquattro del mese di Ottobre dell'anno duemilaventi convocato nei modi e termini previsti dallo Statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1)-Integrazione della denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017;

2)-Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 nr. 117.

Alle ore 19,00 in seconda convocazione, dato che in prima convocazione l'assemblea era andata deserta, il Presidente dell'associazione, il Brig. Antonio Caporaso dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la Presidenza Dell'Assemblea.

Viene eletto segretario il C.re Aus. Angelo Caporaso.

Il presidente constata che sono presenti in assemblea nr. 8 soci e che sono altresì collegati in videoconferenza, così come previsto in sede di convocazione, i soci, per un numero totale di rappresentanti pari a 8 su un totale di 15 soci aventi diritto e che pertanto l'assemblea si ritiene validamente costituita. Passa, quindi a relazionare sulle disposizioni legislative relative al codice del Terzo settore che hanno reso indispensabili le modifiche dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo.

1)-punto all'ordine del giorno:"Integrazione della denominazione sociale secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 3 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017."

Così come previsto dal succitato D.Lgs. è necessario procedere all'integrazione della denominazione Sociale dell'Associazione, pertanto il Presidente invita i soci ad esprimersi sulla denominazione che passa da: ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – Sezione di Campoli del Monte Taburno, a **"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – Sezione di Campoli del Monte Taburno ODV"**

I presenti si esprimono all'unanimità, sulla nuova denominazione dell'associazione.

Si passa, successivamente alla trattazione del 2 punto dell'ordine del giorno:

2 punto dell'ordine del giorno: "Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 nr. 117"

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 nr.117.

Dopo un breve dibattito, le nuove norme statutarie vengono approvate all'unanimità.

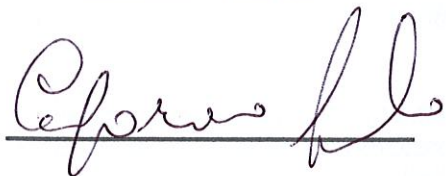
Le norme statutarie approvate vengono allegate al Verbale a formare parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di Legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente Ufficio del Registro, chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del decreto Legislativo 3 Luglio 2017 nr.117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale.

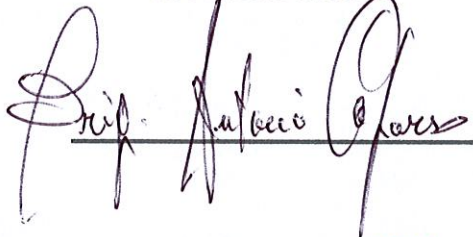
Alle ore 21,15 non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea chiude i propri lavori.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto- -----

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



30 OTT. 2020
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO
Eseguita registrazione il 30 OTT 2020 al n. 965
Serie.....2.....Versamento €.....
p. Il Direttore

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"A.N.C. — ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
— Sezione di Campoli del Monte Taburno ODV"

ART.1
(Denominazione, sede e durata)

È costituita, nel numero minimo dei stici previsto dalla legge, con sede in Campoli del monte Taburno in piazza la marmora c/o casa Comunale, l'associazione denominata "A.N.C. — ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI — Sezione di Campoli del Monte Taburno ODV" in conformità del dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo E IS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione "A.N.C. — ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI — Sezione di Campoli del Monte Taburno ODV", più avanti chiamata per brevità **associazione**, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue **esclusivamente finalità di** solidarietà sociale.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;*
- c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- e) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- f) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- g) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.*

Svolge altresì funzioni di supporto alle polizie locali e alle forze di polizia ed altri enti e amministrazioni statali per

Le attività di cui ai precedenti comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come soci altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART 4 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le Attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile né trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

La qualifica di socio si perde:

- a) Per morte;
- b) Per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) Dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) Per esclusione.

Perdono la qualità di socio per "esclusione" coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norma statutaria e/o regolamenti interni; oppure senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a tale decisione del Consiglio non è ammesso ricorso.

ART. 6

(Organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'assemblea dei soci effettivi;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il revisore dei conti, laddove è eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è organo soprano ed è composta da soci effettivi ed hanno diritto al voto se iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- . Almeno una volta all'anno;
- . entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- . ogni qualvolta lo ritenga necessario il "Consiglio Direttivo"
- . Ogni qualvolta ne fa richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata A/r, ovvero consegna a mano debitamente controfirmata, a mezzo sms, Telefax o email, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta comunicazione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il Giorno, l'ora, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'assemblea sono convocati tutti i soci effettivi anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

-L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- . Discute ed approva il bilancio;
- . Definisce il programma generale annuale di attività;
- . procede all'elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero;

. Procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero;

Discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

. Delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

. Ratifica le delibere del Consiglio direttivo sull'esclusione del socio;

. Delibere sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati effettivi, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati effettivi presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati effettivi e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati effettivi.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezioni delle cariche sociali si procede mediante il voto e scrutinio segreto su schede.

ART. 8

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (Cinque) componenti più due di riserva, eletti dall'Assemblea dei soci effettivi. Essi durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

I Consiglieri entro 30 giorni dalla loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando istituito.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno 6 giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione, in casi urgenti, il consiglio direttivo può essere convocato anche per via telefonica, con solo 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomina o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma delle attività che non siano riservate per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

. elegge tra i propri componenti il PRESIDENTE;

elegge il tesoriere e il segretario;

- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dall'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione.
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;

conferisce procure generali e speciali;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e compensi;
- Sottopone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi

Sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Nel caso vengo a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il presidente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti soci effettivi che hanno prestato servizio nell'Arma, è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART. 10

È L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore; rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art 56 del Codice del Terzo Settore

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, o del rendiconto di cassa dove ne ricorrano i presupposti, e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17
(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

-) il libro degli associati o aderenti;
-) il libro dei volontari;
-) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
-) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 18
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano la loro attività presso l'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19
(Lavoratori)

Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

legge, ad altri enti del Terzo settore la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

L'assemblea prevede alla nomina di uno dei più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

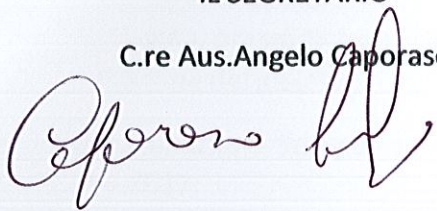
ART. 21

(rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento allo statuto e regolamento dell'A.N.C, a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, nr.117 e successive modifiche e in quanto compatibile dal Codice Civile.

IL SEGRETARIO

C.re Aus. Angelo Caporaso



IL PRESIDENTE

Brig. Antonio Caporaso

